REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE STRUTTURE DELLA FONDAZIONE STELLA MARIS

Premessa

La Fondazione Stella Maris, in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, svolge attività di assistenza sanitaria e di ricerca di alta specializzazione nel proprio settore ed adotta modelli organizzativi e gestionali improntati ai principi dell' efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Per questi motivi nella policy della Fondazione è contenuto il principio di offrire ai giovani opportunità di aggiornamento e formazione, non solo tramite lo svolgimento di programmi strutturati di aggiornamento e formazione, ma anche attraverso la possibilità di svolgere attività di tirocinio volontario. Il Presente Regolamento ha lo scopo di rendere trasparenti le regole e i presupposti in base ai quali l'attività di tirocinio viene svolta nella Fondazione.

Articolo 1

1) La Fondazione Stella Maris IRCCS consente la frequenza volontaria presso le proprie strutture organizzative a soggetti in possesso di titolo di studio e abilitazione professionale, ove prevista, attinenti le attività istituzionali e di supporto di pertinenza.
2) La frequenza volontaria è ammessa in particolare per laureati o diplomati, che intendono approfondire o perfezionare esperienze e conoscenze tipiche delle attività sanitarie, tecniche e amministrative espletate dalle strutture organizzative aziendali. La frequenza è consentita altresì a studenti universitari per la preparazione della tesi di laurea.
3) La frequenza volontaria è consentita per le figure corrispondenti ai profili professionali operanti presso la Fondazione.
4) La frequenza volontaria è finalizzata alla esclusiva osservazione, con divieto di svolgere attività istituzionali o di supporto. La Fondazione Stella Maris non utilizza il frequentante volontario in sostituzione del personale dipendente o per colmare vacanze in organico.
5) La frequenza volontaria è svolta a titolo assolutamente gratuito, non consentendo la corresponsione di alcuna retribuzione. La Fondazione Stella Maris non riconosce altresì rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio aziendale.

6) La frequenza volontaria non comporta la costituzione di alcun rapporto di impiego né può essere intesa come requisito per lo stesso.
7) Il presente Regolamento non si applica nei casi di tirocinio con finalità di formazione e orientamento e stage formativo, disciplinati da specifica normativa e da convenzioni sottoscritte dalla Fondazione con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale.

Articolo 2

Procedure di attivazione

1) Chi aspira ad usufruire dell'opportunità contemplata dal precedente articolo deve:
   - Aver conseguito la maggiore età;
   - Essere in possesso di un titolo di studio coerente con i fini propri della Fondazione e con i compiti attribuiti alla struttura aziendale di inserimento;
2) L'interessato è tenuto a presentare domanda, allegando un curriculum vitae redatto nel formato europeo, alla Direzione Generale, la quale si riserva di comunicare o meno l'accoglimento della medesima.
3) Nella domanda gli aspiranti volontari sono tenuti a dichiarare, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
   a) i dati anagrafici completi di recapito per le comunicazioni da parte della Fondazione;
   b) i titoli di studio e professionali abilitanti e le eventuali iscrizioni a ordini, albi e collegi professionali;
   c) i motivi della richiesta;
   d) la strutture/servizio che intendono frequentare;
4) La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
   - copia o autocertificazione del titolo di studio o iscrizione al corso di studio;
   - copia iscrizione al relativo ordine /albo / collegio professionale, se previsto per la propria disciplina;
   - una foto tessera;
   - copia del documento di identità in corso di validità;
   - certificazione anamnestica rilasciata dal proprio medico curante, che specifici che non sono presenti gravi patologie e/o malattie infettive;
   - copia della polizza assicurativa, come meglio specificato al successivo articolo 3.
5) L'interessato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo integralmente

Articolo 3

Copertura assicurativa

1) L'aspirante frequentatore è tenuto a munirsi di apposita polizza assicurativa personale per infortuni e malattie contratte durante la frequenza o per causa della frequenza. Qualora la scadenza sia anteriore al termine del periodo di frequenza, dovrà essere presentato rinnovo della stessa.
2) L'aspirante frequentatore deve essere in possesso di polizza infortuni, integrata da copertura per rischio da radiazioni nel caso di frequenza presso strutture organizzative che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni.
3) La Fondazione Stella Maris è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero essere subiti dal frequentante nel corso della frequenza stessa.
4) L'aspirante frequentatore dovrà altresì dotarsi di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 4

Procedure di ammissione

1) La Direzione Generale, a seguito di presentazione della domanda di frequenza volontaria, provvede a valutare la regolarità dell'istanza e ad acquisire il parere del Responsabile della struttura organizzativa di destinazione.

2) Accertata la sussistenza dei requisiti richiesti e acquisiti i necessari pareri favorevoli, la Direzione Generale dispone l'ammissione alla frequenza volontaria. La frequenza ha inizio solo dopo il perfezionamento della documentazione prevista.
3) E' fatto divieto alle strutture organizzative aziendali concedere autorizzazioni o nulla osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente Regolamento.

Articolo 5

Posti disponibili e limiti di frequenza

1) Il numero dei volontari accolti presso le strutture aziendali sarà soggetto a variazioni, considerata la precedenza data a tirocinanti e stagisti e sarà stabilito dal Responsabile della Struttura Organizzativa, in relazione alle capacità recettive che possono anche variare di volta in volta.

2) La durata massima del periodo di frequenza volontaria è fissata in mesi 6 (sei), riconfermabili per altri mesi 6 (sei) e per una sola volta, nel caso in cui non ci siano richieste analoghe di frequenze nello stesso servizio.
3) Al termine del periodo di frequenza autorizzato per mesi sei, ai fini dell'eventuale rinnovo per ulteriori mesi sei, gli interessati ripresentano domanda di ammissione almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza, con la procedura di cui al precedente articolo 2. Il Responsabile della struttura organizzativa è tenuto a fornire la motivazione ai fini del rilascio del rinnovo.

Articolo 6

Revoca della frequenza

1) La frequenza può essere revocata in qualsiasi momento, anche prima della scadenza autorizzata, per motivi di opportunità legati alle esigenze operative della Fondazione, previo formale preavviso da inoltrare all'interessato almeno quindici giorni prima dell'adozione del provvedimento di revoca.
2) L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata, in qualsiasi momento, per il venir meno dei requisiti e/o condizioni richieste per l'ammissione.

Articolo 7

Obblighi del volontario

1) I volontari sono osservatori delle attività svolte nelle strutture organizzative della Fondazione.
2) Poiché il volontario è per definizione un osservatore, non può esercitare in alcun caso mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico professionali del personale dipendente.
3) Il Responsabile della struttura organizzativa frequentata risponde dell'osservanza di quanto previsto al precedente comma 2).
4) L'avvenuta ammissione comporta per il volontario l'accettazione incondizionata delle regole organizzative della Fondazione ed è tenuto a:
   - seguire le indicazione del Responsabile della struttura organizzativa frequentata e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
   - rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni della Fondazione;
   - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante la frequenza;
   - tenere un comportamento corretto verso il personale e i beni della Fondazione;
   - indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento, che dovrà essere restituito al termine della frequenza, riportante la scritta " volontario " e la relativa qualifica;

5) Nell'ambito della organizzazione delle attività disposta dal responsabile della struttura organizzativa di inserimento, la presenza settimanale del volontario sarà concordata e programmata direttamente con il Responsabile medesimo.
6) Eventuali assenze o interruzioni della frequenza dovranno essere tempestivamente comunicate dal frequentante al Responsabile della struttura organizzativa di inserimento.

Articolo 8

Sicurezza sul lavoro

1) La Fondazione assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, nonché di quanto disposto dal Regolamento aziendale sulla sicurezza del lavoro.
2) E' fatto divieto assoluto al frequentante di introdurre presso i locali della Fondazione apparecchiature elettromedicali e/o sostanze.
3) Spetta alla Fondazione assicurare l'informativa sui rischi presenti nelle proprie strutture, tramite il responsabile della struttura organizzativa di destinazione, il quale fornisce indicazioni per la consultazione del "manuale di informazione". Il medesimo responsabile fornisce altresì le informazioni sui rischi specifici.

Articolo 9

Trattamento dati personali

1) Il frequentatore è tenuto al rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 " codice in materia di protezione dei dati personali ". In particolare, qualora in ragione della propria presenza presso la struttura organizzativa questi venga a conoscenza di dati personali trattati dalla Fondazione, è tenuto a mantenere la massima riservatezza sulle notizie o informazioni di cui venga a conoscenza e ad astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dati.

Articolo 10

Sanzioni

1) L'eventuale non veridicità del contenuto della domanda di cui all'articolo 2 e il venir meno da parte del soggetto ammesso di comportamenti di correttezza complessiva, in particolare di quelli indicati al precedente articolo 7, determinano la revoca dell'autorizzazione concessa.
2) In particolare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni mendaci effettuate dal volontario in sede di

presentazione della domanda di frequenza volontaria sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Articolo 11

Attestati di frequenza e valutazione del tirocinio

1) Su richiesta dell'interessato, la frequenza di cui al presente Regolamento sarà oggetto di certificazione a cura del responsabile della struttura organizzativa di inserimento, con indicazione della durata.
2) La certificazione farà riferimento solo ai periodi di frequenza effettivamente svolti e coperti da polizza assicurativa, senza alcuna valutazione o giudizio di merito.
3) Il tirocinio non è valutabile come titolo preferenziale curriculare per la copertura di posti a tempo indeterminato o determinato nei due anni susseguenti all'ultimo giorno di tirocinio.

Articolo 12

Norma Finale

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Responsabili comunicheranno alla Direzione Generale il numero massimo di tirocini volontari prevedibili nell'anno, fatte salve deroghe debitamente motivate.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. ROBERTO CUTAJAR